

Roma, 18 marzo 2022

Prot. n. 272025

Ai Coordinatori Regionali SAS Giustizia

**Oggetto:** *nuovo accordo sui criteri di mobilità dei lavoratori degli Archivi Notarili – i risultati della riunione del 18 marzo 2025*

Si è svolto questa mattina, in modalità call conference, la prevista riunione di contrattazione per la stipula di un nuovo accordo sui criteri di mobilità del personale degli Archivi Notarili.

Alla riunione hanno partecipato, per la parte pubblica, il Direttore Generale, Romano, il Direttore del Servizio II - Personale e formazione, Tarquini e il Dott. Francesco Milione.

Per la parte sindacale hanno partecipato solo i rappresentanti delle oo. ss. firmatarie del CCNL 2022/2024 ossia di CISL, CONFSAL UNSA, FLP e CONFINTESA PA.

Dopo i saluti il DG Romano ha invitato le delegazioni presenti ad esporre le proprie osservazioni e proposte.

Nel nostro intervento ci siamo soffermati sui contenuti dell'art. 20 del vecchio accordo il quale disciplina l'istituto dell'applicazione temporanea disposta dall'amministrazione, proponendone una significativa riscrittura attraverso integrazioni ulteriori rispetto al testo dell'articolo già trasmesso all'amministrazione con nota del 18 gennaio scorso (allegato 1).

Riportiamo a seguire il testo dell'articolo, evidenziando in rosso tutte le modifiche proposte:

### **Articolo 20**

*(Applicazione temporanea disposta dall'Amministrazione)*

1. Nel caso di urgente necessità di servizio scaturente dalla significativa carenza di risorse umane, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e di evitare disservizi, **sentito il parere del capo dell'ufficio di appartenenza**, può essere disposta dall'Ufficio Centrale, ai sensi della specifica normativa di settore, l'applicazione temporanea, **a vario titolo**, di un dipendente in servizio presso altro Ufficio. **La disposizione riguarda tutti dipendenti dell'Amministrazione, compresi quelli in servizio presso l'Ufficio Centrale degli archivi**

**notarili.** L'applicazione sarà limitata al congruo numero di giorni occorrenti per far fronte alle contingenti esigenze rilevate. **Ciascun lavoratore non potrà essere applicato in più di un ufficio senza il suo consenso.**

Laddove l'applicazione sia conseguente a incarichi di reggenza, la determinazione del numero di giorni mensili, in considerazione delle funzioni connesse alla titolarità dell'ufficio e ai compiti di natura gestionale ed organizzativa, avverrà **solo dopo aver** sentito il dipendente interessato. Al ricorrere dell'esigenza **dovranno** essere disposti successivamente, **anche** su richiesta di quest'ultimo, giorni aggiuntivi di applicazione. **Su richiesta dell'interessato l'applicazione potrà essere anticipata di uno o più giorni per finalità ricognitive della situazione dell'ufficio.**

2. In considerazione delle esigenze di speditezza della procedura, preordinata a dare soluzioni tempestive alle criticità segnalate di volta in volta dalle strutture interessate, si procederà all'individuazione del personale sulla base dei seguenti criteri:

- a) la ricognizione sul territorio, avviata **formalmente**, avverrà partendo dalle sedi geograficamente più vicine e, in mancanza di disponibilità da parte dei dipendenti contattati, si estenderà alle sedi limitrofe e, con lo stesso meccanismo, a quelle ubicate a congrua distanza dalla sede da coprire;
- b) laddove permanga l'indisponibilità alla richiesta applicazione si procederà d'ufficio individuando il personale con il suindicato criterio di prossimità geografica e assicurando il principio di rotazione. Per la preventiva individuazione dell'Archivio cui attingere, a partire da quelli vicini, si terrà conto della minore scopertura di organico nel profilo interessato e, a parità di scopertura, di quella complessiva. **L'obiettivo a cui si tende, infatti, è la equa ripartizione dei carichi di lavoro.** Nell'ambito dell'Archivio prescelto, la designazione del destinatario avverrà tenuto conto della minore anzianità di servizio e, in subordine, della minore anzianità anagrafica (disponendo l'applicazione del dipendente per il quale ricorrano tali presupposti). Al fine di ottimizzare i tempi di intervento, per i successivi incarichi di applicazione nel medesimo Archivio si procederà con il restante personale sulla base dei predetti criteri. Il dipendente interessato, espletata l'applicazione, potrà essere individuato per un successivo **medesimo o diverso** incarico, salvo che non manifesti la propria disponibilità, solo dopo il conferimento di analoghi incarichi di applicazione al personale del proprio ufficio, appartenente al medesimo profilo professionale, per il quale non ricorrano motivate ragioni preclusive accolte dall'Amministrazione. Nell'ottica di garantire un omogeneo supporto da parte degli Archivi notarili collocati in ambiti territoriali prossimi a quello che presenta rilevanti criticità, l'Archivio che abbia messo a disposizione, a rotazione, il proprio personale con incarichi di applicazione, non sarà interessato da successive ricognizioni fino a quando non venga assicurato analogo contributo da parte degli Archivi ai quali è stato anteposto sulla base del predetto criterio di scopertura dell'organico, salvo che per questi ultimi non ricorra l'oggettiva impossibilità di fornire personale.

- c) eventuali impedimenti di natura personale o familiare e problemi di salute saranno presi in considerazione solo laddove analiticamente indicati e documentalmente comprovati allorché, **secondo la valutazione dell'Ufficio Centrale, per ciò che concerne gli impedimenti di natura personale o familiare, e del medico del servizio sanitario pubblico, per quanto riguarda i problemi di salute, risultino effettivamente ostativi allo svolgimento dell'applicazione. ~~Le problematiche di salute andranno documentate mediante certificati medici rilasciati da strutture pubbliche.~~ Non saranno interessati da provvedimenti di applicazione, **salvo consenso:** i dipendenti che risultino portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, previo riconoscimento di tale condizione da parte dell'apposita Commissione medica, i dipendenti **che assistono prossimi congiunti che risultino portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, previo riconoscimento di tale condizione da parte dell'apposita Commissione medica; i dipendenti genitori di figli minori nell'ipotesi in cui l'altro coniuge lavora; i dipendenti ultrasessantenni.****
3. Qualora l'applicazione temporanea ~~non conseguente a manifestazione di disponibilità~~ comporti lo spostamento presso un'altra sede, i costi di trasporto e comunque connessi all'applicazione non devono essere a carico del dipendente. **A tal fine l'UCAN assicura l'anticipazione delle relative somme sin dal giorno precedente l'inizio dell'applicazione.** I tempi di viaggio con mezzi pubblici ovvero con mezzo proprio, previa debita autorizzazione all'utilizzo di quest'ultimo al ricorrere dei presupposti normativi, sono ricompresi nell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del vigente CCNL Funzioni Centrali, laddove la trasferta non sia di durata superiore alle dodici ore. **L'UCAN assicura la pronta assegnazione al reggente di tutte le credenziali informatiche indispensabili per il concreto esercizio funzionale dell'ufficio.**
4. Al personale che nel corso dell'annualità che precede la pubblicazione dell'interpello abbia svolto incarichi di applicazione è riconosciuto, ai fini del trasferimento, il punteggio aggiuntivo di cui all'art. 17 del presente accordo.
5. La previsione di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 629 del 1952 in forza della quale l'applicazione dello stesso impiegato non può durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente va intesa, secondo la costante interpretazione della norma, come periodo continuativo. Non può ritenersi tale, pertanto, l'applicazione saltuaria, per alcuni giorni settimanali. **Fa eccezione l'incarico di reggenza di un Archivio, in cui l'attribuzione delle competenze al conservatore reggente con conseguenti responsabilità inizia dal giorno del passaggio di gestione in entrata e cessa al giorno del passaggio di gestione in uscita indipendentemente dai giorni settimanali di applicazione.**
6. **Entro il 15 ottobre ed il 15 aprile di ciascun anno, l'UCAN comunica alle oo. ss. tutti i dati relativi a: organico, personale in servizio e numero di sedi notarili di competenza di ciascun archivio e pubblica l'elenco degli archivi che presentano in via permanente la scopertura nella figura del conservatore al fine di richiedere eventuali**

**disponibilità a ricevere incarichi di reggenza. In caso di negativo riscontro si procederà secondo quanto previsto nei commi che precedono. I provvedimenti di reggenza saranno comunicati agli interessati entro il 30 novembre ed entro il 30 maggio di ciascun anno.**

**7. L'UCAN provvederà a trasmettere alle rappresentanze sindacali nazionali copia di tutti i provvedimenti di applicazione e di reggenza e, su richiesta delle medesime, copia degli atti istruttori endoprocedimentali.**

Inoltre, abbiamo proposto, per le reggenze, il pagamento per intero delle posizioni organizzative.

Inoltre, abbiamo ribadito la nostra lettura dell'art.11 della legge n.629/1952:

*L'art. 11 della legge n. 629/1952 dispone, al primo comma, che «Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile». La lettura meramente testuale della norma è invocata a fondamento dell'interpretazione che sostiene possano essere destinatari di provvedimenti di applicazione temporanea solo impiegati in servizio negli Archivi e non presso l'UCAN. Detta lettura ignora, tuttavia, la circostanza decisiva che, all'epoca della sua entrata in vigore, l'UCAN, come tale, non era ancora venuta ad esistenza, essendo i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, nella sua formulazione originaria, disimpegnati direttamente dall'Amministrazione centrale del Ministero per la grazia e giustizia (nella nomenclatura del tempo), per cui è evidente che, in disparte l'esiguo personale (18 unità) appartenente al ruolo degli Archivi allo scopo ivi destinato, la disposizione sull'applicazione temporanea di impiegati non potesse che riguardare quelli in servizio presso un Archivio verso altro Archivio. La successiva formale istituzione dell'UCAN, con propria dotazione organica all'interno dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, rende la menzionata lettura di quella norma totalmente obsoleta, **come peraltro emblematicamente dimostrato dai numerosi provvedimenti di applicazione temporanea presso l'UCAN di impiegati in servizio presso Archivi notarili che, stando appunto al mero dato testuale della stessa, non avrebbero potuto parimenti essere adottati. Egualmente dicasi per i provvedimenti di reggenza di archivio adottati in passato nei confronti di conservatori ucan, su loro richiesta.***

*Egual indagine merita anche il secondo comma del citato art. 11 a mente del quale «L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente». La "costante" interpretazione della norma, sostenuta dall'UCAN, postula la sua operatività nei soli casi di applicazione continuativa, con esclusione, pertanto, di quelli di applicazione saltuaria, per alcuni giorni settimanali. È un'interpretazione che può essere condivisa a condizione venga chiarito che **quando l'applicazione si traduce nella reggenza di un Archivio notarile essa, per quanto disposta solo per alcuni giorni della settimana o nel mese, non può mai essere considerata saltuaria, perché tale, appunto, non è, né può esserla, la titolarità di un Ufficio. Il conservatore reggente, infatti, rimane titolare e responsabile dell'Ufficio cui viene applicato, anche nei giorni nei quali non vi è materialmente presente. Diversamente, si dovrebbe ipotizzare la immaginifica figura di un munus per così dire intermittente, da alternarsi, secondo presenza, tra Archivio di provenienza e Archivio di destinazione.***

Al termine della riunione il DG, nel rappresentare che il fine della riunione era solo quello di conoscere le posizioni delle singole sigle sindacali, ha rinviato la riunione senza indicare la data del prossimo incontro. Sul punto abbiamo eccepito che un rinvio *sine die* della trattativa su una materia così importante come quella della mobilità costituisce un comportamento scorretto che viola i principi che sovrintendono il sistema delle relazioni sindacali e che offende i lavoratori degli Archivi.

A margine della riunione il DG, su nostra richiesta, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un bando di assestamento per la figura dell'assistente amministrativo. Tale atto precede la stabilizzazione dei lavoratori appartenenti a tale qualifica che già operano presso gli Archivi Notarili in posizione di comando da altre pp aa.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Il Coordinatore Responsabile Nazionale  
Eugenio Marra

